MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte medesima;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024, al n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 3, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per il quale "*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

VISTE le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni, vigenti alla data del 31 dicembre 2023 per effetto della proroga *ope legis* disposta per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, indicate nel seguente prospetto con gli estremi dei pertinenti decreti di approvazione e atti di controllo:

Regione	**Decreto Direttoriale di approvazione**	**Registrazione Corte dei Conti**	**Visto di regolarità contabile UCB (MEF)**
Basilicata	n. 30 del 10.3.2017	n. 298 del 17.3.2017	n. 35 del 15.3.2017
Calabria	n. 199 del 3.8.2017	n. 1995 del 13.9.2017	n. 237 del 21.8.2017
Campania	n. 2 dell'8.2.2017	n. 178 del 17.2.2017	n. 27 del 9.2.2017
Puglia	n. 4 dell'8.2.2017	n. 180 del 17.2.2017	n. 28 del 9.2.2017
Sardegna	n. 3 dell'8.2.2017	n. 179 del 17.2.2017	n. 29 del 9.2.2017

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2324 dell'11 marzo 2022;

VISTA la nota di Anpal Servizi spa n. 541 del 26 gennaio 2024, con la quale sono stati trasmessi i dati relativi ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impiegati in attività socialmente utili, tra l'altro, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, al 31 dicembre 2023, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

Regione	**Numero totale di lavoratori socialmente utili al 31/12/2023**
Basilicata	15
Calabria	4
Campania	370
Puglia	53
Sardegna	13
Totale	**455**

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 0038.19/02/2024.0003678 del 19 febbraio 2024, per la quale, nel 2024, l'importo dell'assegno mensile *pro-capite* per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 691,89 e quello dell'assegno annuo *pro-capite* al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 120,00;

RITENUTO necessario ed urgente determinare l'ammontare della spesa, fino al 30 giugno 2024, per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) e per misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati in attività socialmente utili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, ai fini della proroga *ope legis* delle convenzioni suindicate ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18

DECRETA

Articolo 1

Ai fini della proroga *ope legis,* fino al 30 giugno 2024, *ex* articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, delle convenzioni indicate nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - l'ammontare della spesa per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) e per misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati in attività socialmente utili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, è determinato complessivamente in euro **1.916.159,70** (euro unmilionenovecentosedicimilacentocinquantanove/70), come risulta in dettaglio nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF al 31/12/2023	Totale in euro importo ASU fino al 30/06/2024	Totale in euro importo ANF fino al 30/06/2024	Totale in euro per ASU - ANF e misure di politica attiva del lavoro a carico FSOF fino al 30/06/2024
Basilicata	15	62.270,10	900,00	63.170,10
Calabria	4	16.605,36	240,00	16.845,36
Campania	370	1.535.995,80	22.200,00	1.558.195,80
Puglia	53	220.021,02	3.180,00	223.201,02
Sardegna	13	53.967,42	780,00	54.747,42
Totale	**455**	**1.888.859,70**	**27.300,00**	**1.916.159,70**

Articolo 2

Con separati provvedimenti e all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto, sarà determinato l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e si procederà all'impegno ed alla liquidazione - a valere sui pertinenti capitoli di bilancio - delle relative risorse e di quelle indicate all'articolo 1.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il dirigente
Anna Bellobuono

VP/LS

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.